

**COMUNE DI SESTRI LEVANTE
COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE
GENOVA, IT**

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA MUSEALE COSTITUITO DAI POLI
DI SESTRI LEVANTE E DI CASTIGLIONE CHIAVARESE**

CIG 05257148E8

SCHEMA DEI CONTRATTI

SESTRI LEVANTE, 09/8/2010

INDICE

INDICE.....	pag. 02
Articolo 1. Premesse	05
Articolo 2. Oggetto del contratto.....	05
Articolo 3. Natura dell'appalto	06
Articolo 4. Importo del contratto.	06
Articolo 5. Interpretazione.....	06
Articolo 6. Condizioni generali del contratto.....	07
Articolo 7. Domicilio - comunicazioni – Rappresentante del contraente	07
Articolo 8. Rappresentante dell'Amministrazione – Responsabile Unico del Procedimento.....	07
Articolo 9. Piano esecutivo delle attività	07
Articolo 10. Disponibilità dei locali	08
Articolo 11. Termine per l'esecuzione dell'appalto.....	08
Articolo 12. Proroga del termine per l'esecuzione delle prestazioni.....	09
Articolo 13. Penali per il ritardo nell'esecuzione dell'appalto	09
Articolo 14. Qualità dei materiali e dei beni.....	09
Articolo 15. Criteri generali di progettazione dei servizi	10
Articolo 16. Modifiche al progetto	11
Articolo 17. Autorizzazioni	11
Articolo 18. Condizioni particolari e modalità esecutive.	11
Articolo 19. Corrispettivo fatturazione e pagamenti	12
Articolo 20. Pagamento del saldo	13
Articolo 21. Materiale informatico - Applicativi multimediali e sistemi di comunicazione a carattere multimediale – garanzia e manutenzione.....	13
Articolo 22. Personale preposto dall'Appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico - scientifici e responsabilità dell'Appaltatore per il proprio personale	14
Articolo 23. Proprietà degli elaborati	14
Articolo 24. Variazioni delle prestazioni.....	15
Articolo 25. Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto	15
Articolo 26. Sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto	15
Articolo 27. Sospensione ordinate dalla Amministrazione appaltante	16
Articolo 28. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	17
Articolo 29. Altre garanzie a carico dell'Appaltatore.....	17
Articolo 30. Norme regolatrici e disciplina applicabile	17
Articolo 31. Risoluzione del contratto	18
Articolo 32. Obblighi di riservatezza	18
Articolo 33. Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	19
Articolo 34. Cessione del contratto e dei crediti	19
Articolo 35. Subappalto	19
Articolo 36. Clausola risolutiva espressa.....	20

Articolo 37. Condizioni particolari di risoluzione.....	20
Articolo 38. Recesso.....	20
Articolo 39. Sospensione dei pagamenti	20
Articolo 40. Esecuzione in danno	20
Articolo 41. Spese e imposte.....	21
Articolo 42. Controversie e foro competente.....	21

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto d'appalto per la progettazione e la realizzazione del sistema museale costituito dai Poli di Sestri Levante e di Castiglione Chiavarese - Polo di

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____, presso gli uffici del Comune di _____ siti in _____, innanzi a me dott. _____, incaricat__ delle funzioni di Ufficiale rogante, sono comparsi i signori:

_____, in rappresentanza del _____ (Codice Fiscale _____), domiciliato, in ragione della carica, in _____, via _____ n. _____, il/la quale interviene al presente atto in qualità di _____, giusto _____, d'ora in poi denominata Amministrazione;

la ditta _____, con sede in _____, CF/PIVA _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Codice Fiscale _____, d'ora in poi denominato Contraente.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io, Ufficiale rogante, sono cert___, rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, alla presenza di testimoni e premettono che:

a. con determinazione a contrattare n. _____ del _____ è stato approvato il bando di gara, il disciplinare con i relativi allegati e lo schema di contratto per l'affidamento, con procedura aperta, della progettazione e della realizzazione del sistema museale integrato costituito dai Poli di Sestri Levante e di Castiglione Chiavarese;

b. il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E., per la pubblicazione, in data _____, è stato pubblicato _____ sulla G.U.R.I. n. _____ del _____, sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data _____, sul sito internet dell'Amministrazione regionale a partire dal _____, su _____ sit_____ a partire dal _____ e, per estratto, sui quotidiani: _____ (//2010) _____ (//2010) _____ (//2010) _____ (//2010);

c. con determinazione n. _____ del _____ è stata nominata la commissione giudicatrice;

d. con determinazione n. _____ del _____ sono state approvate le risultanze di detta procedura, e la gara di appalto recante ad oggetto la progettazione e la realizzazione del sistema museale integrato costituito dai poli di Sestri Levante e di Castiglione Chiavarese è stata aggiudicata, in via definitiva, alla ditta _____, per un importo complessivo pari a Euro _____ (_____/____), al netto dell'I.V.A., importo così suddiviso:
-Euro _____, con riguardo al polo di Sestri Levante;
-Euro _____, con riguardo al polo di Castiglione Chiavarese;

e. i Concorrenti hanno incondizionatamente accettato ogni clausola presente nel Bando di gara e nei documenti allegati, tra i quali compare lo schema del presente contratto;

f. dall'esame della documentazione prodotta e trasmessa alla Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti richiesti, e quindi qualificata per l'espletamento delle prestazioni che

formano oggetto del presente contratto, e risulta trasmessa dall'aggiudicatario contraente sia la documentazione richiesta dalla vigente normativa antimafia sia quella relativa alla regolarità contributiva del medesimo;

g. è stata effettuata secondo la legge la pubblicità del/i provvedimento/i di aggiudicazione definitiva della gara, e ciò mediante.....;

h. _____ ha costituito la garanzia fideiussoria - deposito cauzionale definitivo - d'importo pari ad €, conemessa/oda il e custodito agli atti del

h. L'Amministrazione comunale, con il presente contratto, intende dunque conferire al Contraente l'appalto per la esecuzione di lavori, forniture e servizi inerenti alla progettazione ed alla realizzazione del polo di _____ del sistema museale integrato costituito dai poli di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese;

tutto ciò premesso, fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione comunale di _____ conferisce all'appaltatore, il quale accetta senza alcuna riserva, l'appalto della prestazione di lavori, forniture e servizi inerenti la progettazione e la realizzazione del polo di _____ del sistema museale integrato costituito dai poli di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, e più in particolare:

a.1) il progetto definitivo del Polo museale di Sestri/Castiglione, parte essenziale del progetto del sistema museale di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, comprensivo almeno dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa e elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Relazioni generali e specialistiche;
- Elaborati grafici di dettaglio e calcoli esecutivi;
- Particolari costruttivi;
- Cronoprogramma e capitolato speciale;
- Piano di manutenzione;
- Piano di sicurezza;

a.2) la relativa progettazione esecutiva;

b) la fornitura e la relativa posa in opera delle forniture - arredi, apparecchi illuminanti, etc. - previste nell'offerta prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;

c) la fornitura e la relativa installazione - intendendosi, con quest'ultimo termine, anche la messa in funzione con i contenuti didattico-scientifici di cui sopra - delle componenti *hardware* della fornitura multimediale, come meglio specificato nell'offerta prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;

d) la realizzazione e l'installazione, nel rispetto della linea grafica e dell'immagine coordinata indicata nell'offerta dell'Aggiudicatario, dei contenuti didattico-scientifici (comprendenti non solo testi, disegni, grafici, piante e qualsiasi altra elaborazione grafica, ma anche prodotti audiovisivi, quali filmati, animazioni e fotografie, nonché gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale) previsti nella documentazione allegata dall'Aggiudicatario alla propria offerta;

e) la redazione del Piano di comunicazione relativo al sistema museale, per la parte inerente al polo museale di _____.

Gli immobili interessati alle progettazioni ed alle realizzazioni di cui sopra risultano ubicati in _____.

I livelli di progettazione definitiva ed esecutiva – cfr. specie lett. a) del presente comma - devono essere in ogni caso conformi a quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

In generale, e per quanto possa occorrere, è fatto rinvio al Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm. (Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000).

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3. Natura dell'appalto

1. Il presente contratto è stipulato "a corpo".

2. Nel corrispettivo s'intende sempre compresa ogni spesa, nessuna esclusa, occorrente per dare l'oggetto dell'appalto compiuto, perfettamente funzionante e conforme a quanto previsto e contenuto nel presente contratto, nella documentazione di gara e nella relativa offerta.

3. Per quanto stabilito al comma 2, nessun compenso potrà essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate, siano rilevabili dalla suddetta documentazione o, comunque, siano necessarie per realizzare l'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative. Lo stesso dicasi per le prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'oggetto dell'appalto secondo le regole dell'arte.

4. L'importo complessivo dell'offerta dell'aggiudicatario resta fisso e invariabile.

5. I prezzi unitari indicati dall'Appaltatore saranno tenuti in considerazione per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali variazioni dell'oggetto dell'appalto, nei limiti consentiti dalle norme.

Articolo 4. Importo del contratto

1. L'importo del contratto, esclusi IVA ed eventuali oneri previdenziali, è il seguente: Euro _____ (Euro _____), di cui:

_____ per servizi
_____ per forniture
_____ per lavori,

come indicato dall'Appaltatore nella propria offerta economica.

2. Tale importo deve essere rendicontato all'Amministrazione comunale con la massima diligenza e precisione, nelle forme e con i vincoli posti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni regionali, oltre che in conformità con le disposizioni sul punto impartite dal medesimo Comune.

Articolo 5. Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Le valutazioni di cui al periodo precedente spettano al componente dell'*Ufficio di esecuzione del contratto* interessato dalla discordanza, sentito il responsabile del procedimento.

2. In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione le previsioni più favorevoli per l'Amministrazione.

3. L'interpretazione delle disposizioni del presente contratto è fatta sempre nel senso più favorevole per

l'Amministrazione, tenendo conto delle finalità del contratto medesimo e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

Articolo 6. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal *Capitolato speciale* e dal presente contratto d'appalto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto il *Piano esecutivo delle attività* di cui al successivo art. 9.
3. È pure parte integrante del contratto l'offerta tecnica presentata in sede di gara dal concorrente, pur se non materialmente allegata.
4. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
5. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.

Articolo 7. Domicilio - Comunicazioni - Rappresentante del contraente

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in _____, _____, con l'intesa che provvederà a comunicare all'Amministrazione l'eventuale nuovo domicilio. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., l'Appaltatore dichiara la propria rappresentanza fiscale in Italia presso _____, con sede in _____.

2. Le comunicazioni tra le parti avverranno, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, per mezzo di lettere anticipate via telefax o via e-mail ai seguenti indirizzi:
(indirizzo, fax, e-mail dell'Appaltatore)
(indirizzo, fax, e-mail della A.c.).

Le Parti potranno altresì concordare che le comunicazioni avvengano solo a mezzo posta elettronica, fatta comunque esclusione di quelle attinenti:

- a) alla interpretazione del contratto e delle norme di legge e regolamentari;
- b) alle contestazioni di inadempimenti contrattuali;
- c) alla trasmissione ufficiale di atti e documenti.

3. Il Contraente nomina _____ quale referente per tutta la durata del contratto; tale referente dovrà assicurare - ferma restando la responsabilità del Contraente stesso - il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto.
Le parti convengono che non potrà essere eccepita alcuna mancanza di poteri decisionali del predetto referente rispetto alle azioni e iniziative che dovranno essere assunte nel corso del rapporto contrattuale.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, soggetti o indirizzi, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Amministrazione e viceversa. In caso contrario, le parti sono sollevate da ogni responsabilità per il mancato ricevimento delle reciproche comunicazioni.

Articolo 8. Rappresentante dell'Amministrazione – Responsabile Unico del Procedimento

Rappresentante dell'Amministrazione è il _____, Dirigente/responsabile del
.....
Responsabile Unico del Procedimento è il _____ .

Articolo 9. Piano esecutivo delle attività

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve presentare al Comune il piano esecutivo delle attività (PEA). L'Amministrazione si riserva la facoltà di far apportare al Piano Esecutivo delle Attività, prima e durante l'esecuzione dell'appalto, le variazioni che riterrà più opportune alle azioni previste. Tali variazioni potranno riguardare anche, a parità di costo, la quantità, la qualità o l'oggetto specifico dei singoli servizi. Qualora l'Amministrazione dovesse richiedere al Contraente modifiche o integrazioni al PEA, queste dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta; entro i successivi 5 (cinque) giorni l'Amministrazione si esprimerà definitivamente in merito all'approvazione
2. Il PEA non potrà essere attuato prima dell'approvazione formale dello stesso da parte dell'Amministrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformità al PEA approvato dall'Amministrazione nonché sulla base dei documenti di pianificazione e della qualità in esso contenuti.
3. I tempi per l'esecuzione del presente contratto sono stabiliti nel successivo art. 11.

Articolo 10. Disponibilità delle sedi

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla approvazione del PEA, l'Amministrazione renderà accessibili al Contraente le sedi museali di..... per i rilievi necessari alla predisposizione del progetto previa comunicazione/convocazione scritta.
2. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a prendere in consegna i siti/immobili che dovranno ospitare il polo museale. L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il giorno in cui esso dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei suddetti siti/immobili. Di tale operazione verrà redatto specifico verbale contenente altresì la dichiarazione che i suddetti beni sono liberi da persone e cose e, in ogni caso, che il loro stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2. Copia del suddetto verbale verrà rilasciata all'Appaltatore.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Amministrazione fisserà una nuova data. La decorrenza del termine di esecuzione delle prestazioni resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 28.
4. La consegna dei siti/immobili di cui ai commi 1 e 2 potrà essere posticipata o potrà avvenire per parti, in funzione dello stato di avanzamento delle attività di restauro da parte dei soggetti a ciò autorizzati.
5. Dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma 2, l'Appaltatore sarà tenuto a custodire, con la massima diligenza, i siti/immobili che dovranno ospitare il museo nonché tutti i materiali ed i beni ivi esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione..... per il Tale obbligo cesserà con la riconsegna di detti locali all'Amministrazione.
6. Durante il tempo in cui l'Appaltatore sarà tenuto alla custodia dei siti/immobili del museo, lo stesso sarà tenuto a ripristinare e sostituire tutti i beni che venissero sottratti o asportati dai suddetti locali anche ad opera di ignoti e sarà responsabile di tutti i danni, nessuno escluso, che venissero arrecati, anche per fatto di terzi o per incendio, ai suddetti locali ed ai beni, agli impianti ed ai sistemi ivi esistenti, compresi, naturalmente, i beni, gli impianti ed i sistemi costituenti l'oggetto del presente appalto, dovendo, pertanto, provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, a sistemare, riparare e ripristinare i citati locali, nonché a sistemare, riparare, ripristinare e sostituire i suddetti beni, impianti e/o sistemi, danneggiati o deteriorati, con altri conformi a quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 11. Termine per l'esecuzione dell'appalto

1. Le prestazioni di cui all'art. 2 dovranno essere eseguite nel termine di giorni ____ (_____), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del PEA.
2. Il tempo contrattuale sarà quello indicato dall'Appaltatore nella propria offerta.
3. Una volta che tutte le suddette prestazioni saranno ultimate, l'Appaltatore dovrà comunicarlo per

iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto, ai fini delle operazioni di collaudo.

Articolo 12. Proroga del termine per l'esecuzione delle prestazioni

1. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'oggetto del presente appalto nel termine di cui all'articolo 11, potrà chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del suddetto termine.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta potrà essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11 e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta dovrà essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta dovrà essere presentata al *direttore dell'esecuzione del contratto*, il quale la trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione, corredata dal proprio parere.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto dell'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'Amministrazione può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione del contratto qualora questo sia difforme dalle conclusioni dell'Amministrazione.

5. Nei casi di cui al comma 2, il termine di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione dell'Amministrazione entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Resta inteso che la mancata concessione della proroga potrà determinare l'applicazione della penale di cui al successivo art. 13.

Articolo 13. Penali per il ritardo nell'esecuzione dell'appalto

1. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del termine indicato dall'art. 11, questi sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, a titolo di penale e per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo, una somma corrispondente al 1 (uno) per 1000 (mille) dell'importo contrattuale.

2. Qualora l'importo della penale arrivi a superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 31.

3. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità, per l'Amministrazione, di agire, nei confronti dell'Appaltatore, per ottenere il risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni subiti.

Articolo 14. Qualità dei materiali e dei beni

1. I materiali ed i beni relativi alle prestazioni di cui all'art. 2 dovranno essere conformi a quanto contenuto nella documentazione ivi indicata, dovranno essere conformi a tutte le previsioni di legge o di regolamento che li riguardano e, comunque, dovranno essere sempre della migliore qualità. L'Amministrazione si riserva il diritto di consentire la posa in opera e l'installazione di tali beni e materiali solo dopo l'accettazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Resta inteso che il consenso espresso dal Direttore dell'esecuzione del contratto in ordine alla posa in opera ed alla installazione dei suddetti beni e materiali non potrà escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative dell'Amministrazione in sede di collaudo né quelli discendenti da un collaudo non positivo in ordine a detti beni e materiali né, ancora, potrà escludere la responsabilità dell'Appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.

3. L'Appaltatore, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà rimuovere i materiali ed i

beni danneggiati dopo la loro introduzione nei locali di cui all'art. 2, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi a quanto previsto nel comma 1, e dovrà sostituirli con altri conformi a quanto ivi stabilito.

4. L'Appaltatore che, nel proprio interesse e/o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o beni di caratteristiche superiori a quelle prescritte e previste nella documentazione di cui al comma 1, o abbia eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità verrà redatta come se i materiali o i beni avessero le caratteristiche stabilite.

5. Nel caso siano stati autorizzati, per ragioni di necessità o convenienza, la fornitura o l'impiego di materiali o beni aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera o il bene siano accettabili senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Articolo 15. Criteri generali di progettazione dei servizi

1. Nell'espletamento delle rispettive obbligazioni, il Contraente è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge - comunitarie, nazionali, regionali - e di regolamento *vigenti* per la specifica tipologia di appalto, con particolare riferimento alle seguenti norme di carattere generale:

- D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- L.R. Liguria 31/2007 - Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni;
- D.P.R. 554/1999 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- L. 123/2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L. R. Liguria 33/2006 - T.U. in materia di cultura;
- D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il Contraente è tenuto, inoltre, alla conoscenza e all'osservanza degli atti amministrativi resi, nell'ambito del presente Progetto, da parte di questa Amministrazione; si citano, per mero esempio:

.....

3.1. Il Contraente deve, altresì, rispettare i vincoli di legge relativi alla prestazione oggetto del contratto in rapporto agli edifici e, in particolare, gli eventuali vincoli imposti dalle competenti Soprintendenze. L'incarico è conferito ed accettato con l'osservanza di condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale di appalto e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. L'Amministrazione procede all'approvazione del progetto definitivo del sistema museale, di cui il polo di è parte essenziale, solo a seguito dell'ottenimento di *tutti* i pareri, autorizzazioni, nulla-osta previsti dalla vigente normativa. Entro i termini indicati dall'Appaltatore nella propria offerta devono essere consegnati:

3.2 il progetto di allestimento. Tale progetto deve essere definito ad un livello esecutivo - specie con riguardo alle norme del D. Lgs. 163/2006 in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - e composto almeno dai seguenti elaborati:

- > Relazione illustrativa e elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni;
- > Computo metrico estimativo e quadro economico;
- > Relazioni generali e specialistiche;
- > Elaborati grafici di dettaglio e calcoli esecutivi;
- > Particolari costruttivi;
- > Cronoprogramma e capitolato speciale;
- > Piano di manutenzione;
- > Piano di sicurezza;

3.3. la proposta dei contenuti didattico-scientifici (comprendenti non solo testi, disegni, grafici, piante e qualsiasi altra elaborazione grafica, ma anche prodotti audiovisivi, quali filmati, animazioni e fotografie, nonché gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale). Ciascun contenuto didattico-scientifico deve essere completo ed esaustivo, tenendo conto degli studi e

delle ricerche più recenti, nonché delle ultime scoperte in materia. In particolare, devono essere consegnati:

- > Testi e immagini delle soluzioni allestitivo (pannelli, ad es.);
- > *Elenco dei volumi destinati alla biblioteca del centro di documentazione ed al museo;*
- > Elenco dei documenti e degli altri beni da acquisire per il centro di documentazione;
- > Piano editoriale degli applicativi multimediali eventualmente destinati alle postazioni;

3.4 la proposta di **Piano di comunicazione**.

4. Tali documenti dovranno essere consegnati in:

- n. 5 originali in formato cartaceo;
- n. 1 originale su supporto digitale in formato modificabile (file dwg, word, excel);
- n. 1 originale su supporto digitale in formato non modificabile (PDF).

5. Il Contraente si impegna, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire eventuali ulteriori copie del progetto necessarie per il rilascio di autorizzazioni, pareri e nullaosta previsti per legge dagli Enti preposti.

6. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle indicazioni vincolanti del progetto preliminare approvato dall'Amministrazione regionale e del resto della documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, nonché nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 16. Modifiche al progetto

1. Il Contraente si obbliga a redigere il progetto di allestimento in conformità con le norme; si obbliga inoltre ad introdurre nel progetto, anche se già redatto, tutte le modifiche che siano conseguenti a precise richieste da parte dell'Amministrazione e/o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, approvazioni, e che siano ritenute necessarie, a giudizio degli stessi e fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Il Contraente è altresì tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre nel progetto le necessarie varianti determinate da esigenze impreviste e/o da normative successive all'approvazione del progetto medesimo. In questo caso, le varianti richieste dall'Amministrazione determinano la corresponsione al Contraente di un ulteriore compenso.

Articolo 17. Autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazioni, da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per l'approvazione del progetto, saranno predisposte dall'Appaltatore, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di regolamento.

2. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a promuovere ed a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle autorizzazioni, informando tempestivamente l'Amministrazione degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti.

3. All'ottenimento delle autorizzazioni, l'Appaltatore si obbliga, senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro eventualmente prescritte nei suddetti provvedimenti.

Articolo 18. Condizioni particolari e modalità esecutive

1. Il Contraente, nell'esecuzione del contratto, impiegherà nel proprio *team* di lavoro i consulenti e/o i collaboratori indicati in sede di offerta. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Amministrazione, come pure resta inteso che tali collaborazioni saranno regolate mediante intese dirette tra il Contraente stesso e gli interessati, ed i relativi compensi saranno a totale carico del Contraente.

2. Il Contraente, tramite il proprio referente o persona da esso delegata, assume l'onere di espletare ogni attività tecnico/amministrativa, nessuna esclusa, che abbia natura connessa e/o strumentale con l'oggetto dell'affidamento, e di partecipare, ove occorra e predisponendo la relativa documentazione, alle

Conferenze di Servizi per l'approvazione del/i progetto/i, agli eventuali incontri con Enti, Commissioni consultive ed eventuali altri gruppi di lavoro che potranno essere indicati dall'Amministrazione con congruo anticipo. Tali incontri saranno preventivamente concordati per iscritto con l'Amministrazione. Le spese ed i compensi per la partecipazione del Contraente a tali incontri sono ricomprese, e compensate, nel corrispettivo di cui al presente contratto. Di tali riunioni dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere consegnato all'Amministrazione.

3. È esclusivamente a carico del Contraente ogni onere strumentale ed organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'Amministrazione, oltre che obbligato a eseguire le prestazioni affidategli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento degli interessi dell'Amministrazione stessa.

4. Il Contraente si impegna al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere al Responsabile del procedimento, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi degli eventi per i quali decorrono i termini entro cui l'Amministrazione deve dare comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, i dati necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui, per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoponga l'Amministrazione alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione stessa si rivarrà sull'Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, salvo l'eventuale maggior danno.

5. Il Contraente si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente appalto in stretto e costante coordinamento con l'Amministrazione. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative all'esecuzione dell'appalto, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

6. Il Contraente si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione delle attività stesse.

Articolo 19. Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo, complessivo ed onnicomprensivo, spettante all'Appaltatore, ai sensi del precedente art. 4, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Il predetto corrispettivo è considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del Piano Esecutivo delle Attività presentato dall'Appaltatore ed approvato dall'Amministrazione e, comunque, del contratto.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo è comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo è pertanto determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o *alea*.

4. I pagamenti hanno luogo per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che le prestazioni eseguite e contabilizzate, calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, raggiungano un importo almeno pari ad

€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00), nel caso del polo di Sestri Levante,
€ 100.000,00 (Euro centomila/00), nel caso del polo di Castiglione Chiavarese;

quanto all'ammontare del corrispettivo offerto in sede di gara in relazione ai servizi di progettazione, esso è liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo e comunque entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

5. Entro 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 4, il

Direttore per l'esecuzione del contratto provvede a redigere la relativa contabilità ed a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione, comunicandolo all'Appaltatore. L'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta contabilità, emette il certificato di pagamento e provvede a richiedere all'Appaltatore l'invio della relativa fattura nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Il pagamento delle fatture è effettuato entro i trenta giorni successivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per l'Amministrazione, di verificare i servizi prestati e le forniture richieste in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili all'Amministrazione stessa. Il ritardo dei pagamenti, rispetto al termine sopra indicato, a ragione di eventi non dipendenti dall'Amministrazione – si cita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ritardo nella erogazione, da parte degli Enti superiori nei riguardi dell'Amministrazione, di tutte o di parte delle risorse previste a titolo di contributo U.E. - non può costituire inadempimento contrattuale e nulla può essere dovuto dall'Amministrazione, né a titolo di interesse né a titolo diverso.

7. Resta inteso che il pagamento dei singoli stati di avanzamento non può significare in alcun modo accettazione di quanto pagato, né può escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative della Amministrazione in sede di collaudo, né quelli discendenti da un collaudo non positivo né, ancora, può comportare alcuna decadenza in capo all' Amministrazione o escludere la responsabilità dell'Appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.

8. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario alla ditta _____ con sede in _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, corrispondente al seguente codice IBAN: _____ - Banca di _____ – Sede di _____, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta; è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor _____ rappresentante legale.

9. I pagamenti effettuati secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, con nota scritta resa anche soltanto tramite p.e.c., le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 20. Pagamento del saldo

1. Il *conto finale dell'appalto* viene redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale viene sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio di direzione ed è trasmesso all'Amministrazione. Con il conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del successivo comma 3.

2. Il conto finale dell'appalto deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo - nulla ostando - viene pagata entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Fermo ed impregiudicato quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 21. Materiale informatico - Applicativi multimediali e sistemi di comunicazione a carattere multimediale - Garanzia e manutenzione

1. Consegna degli oggetti digitali. Oggetti digitali *eventualmente* realizzati devono formare oggetto di

triplice consegna su supporti digitali *Hard Disk* di marche differenti, correttamente organizzati e forniti nei formati *valutati massimamente idonei - per fungibilità e fruibilità - rispetto alle destinazioni dei medesimi oggetti digitali*.

2. Per ciascun elaborato digitale che formi oggetto del presente contratto deve essere prodotto e consegnato un documento di liberatoria con cessione dei diritti di proprietà ed utilizzo (per qualunque tipo d'uso e *media*, compreso eventuale modifica) alla/i Amministrazione/i, fermi i diritti di proprietà intellettuale e di *copyright* dell'opera come indicati dalle leggi vigenti, unitamente ai codici e *file* sorgente relativi agli applicativi multimediali realizzati. Devono altresì essere elaborati e consegnati tutti i metadati descrittivi previsti per ogni tipologia di contenuto, secondo gli schemi che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.

3. Quanto agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale i quali costituiscano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e quant'altro sia necessario o anche solo utile per comprenderne il funzionamento in tutte le sue articolazioni e potenzialità, per consentirne la manutenzione, per apprenderne le caratteristiche e per individuarne i possibili altri e vari utilizzi.

4. L'Appaltatore sarà altresì tenuto:

a) a formare ed addestrare il personale indicato dall'Amministrazione nell'utilizzazione degli applicativi multimediali e dei sistemi di comunicazione a carattere multimediale;

b) a garantire, nei tre anni successivi all'emissione della delibera di ammissibilità del certificato di collaudo, l'assistenza tecnica *on site*, comprensiva della manodopera e dei ricambi, con riguardo a tutti gli applicativi multimediali ed alle relative postazioni di fruizione.

5. Specie per quanto stabilito al comma 4, lett. b), l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire prontamente, e comunque entro 48 (quarantotto) ore da quando l'Amministrazione o l'Ente gestore del museo gliene farà richiesta tramite la segnalazione delle anomalie o dei difetti di funzionamento riscontrati. Qualora l'Appaltatore non intervenga entro il suddetto termine, l'Amministrazione o l'Ente gestore del museo potrà provvedervi per proprio conto con spese a carico dell'Appaltatore.

6. Durante i tre anni di cui al comma 4, lett. b), tutte le spese ed i costi di ogni singolo intervento *richiesto* dall'Amministrazione o dall'Ente gestore del museo *od effettuato* dall'Amministrazione o dall'Ente gestore del museo ai sensi del comma 3, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso.

Articolo 22. Personale preposto dall'Appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico-scientifici e responsabilità dell'Appaltatore per il proprio personale

1. I contenuti didattico-scientifici devono essere ideati e realizzati dal personale indicato dall'Appaltatore in sede di gara. Tale personale potrà essere sostituito solo in caso di sopravvenienza di un impedimento in nessun modo imputabile allo stesso: in tali ipotesi, in ogni caso, il nuovo personale dovrà avere gli stessi titoli, competenze, esperienze e qualità di quello oggetto di sostituzione e dovrà essere accettato dall'Amministrazione.

2. Al fine di consentire la migliore interazione e collaborazione per la realizzazione della prestazione oggetto del contratto, l'Appaltatore si impegna a consentire che il personale dell'Amministrazione e la Direzione per l'esecuzione del contratto possano chiedere al personale preposto dall'Appaltatore alla ideazione e realizzazione del progetto, in ogni momento, informazioni circa lo stato di elaborazione del progetto e possano, altresì, richiedere l'esibizione di quanto fino ad allora elaborato e realizzato.

3. Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni richieste e ad esibire gli elaborati richiesti, anche se non ancora ultimati, nel più breve tempo possibile.

4. L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni che il personale dallo stesso dovesse causare a terzi o all'Amministrazione a causa o nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2. Allo stesso modo, l'Amministrazione è esente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dovessero capitare al personale di cui si avvale l'Appaltatore per l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto. Resta inteso che la remunerazione del suddetto personale, ivi compresi gli eventuali oneri previdenziali ed assicurativi, farà carico esclusivamente all'Appaltatore. Resta, altresì, inteso che, con il presente atto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione ed il personale di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto.

Articolo 23. Proprietà degli elaborati

1. Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto, così come la sua linea grafica e la sua immagine coordinata, saranno di esclusiva proprietà delle Amministrazioni comunali di Sestri Levante e di Castiglione Chiavarese, le quali, a tale scopo ed in relazione ai rispettivi poli museali, ne potranno disporre a proprio giudizio e piacimento senza che l'Appaltatore possa avanzare, al riguardo, alcuna pretesa o eccezione.

2. L'Appaltatore garantisce ed assicura che i contenuti didattico-scientifici del museo sono originali e, comunque, tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato. L'Appaltatore, inoltre, garantisce ed assicura che i materiali riprodotti sono tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle di utilizzo non autorizzato.

3. Laddove, a causa dei contenuti didattico-scientifici, vengano indirizzate all'Amministrazione richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e/o specie, l'Appaltatore deve tenere indenne l'Amministrazione da siffatte richieste e, quindi, da eventuali sentenze di condanna, e deve farsi carico di ogni e qualsiasi spesa che l'Amministrazione stessa abbia a sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.

Articolo 24. Variazioni delle prestazioni

1. Nessuna modifica o variazione all'oggetto dell'appalto può essere apportata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. Laddove ciò avvenga, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare a sue spese quanto eseguito o fornito in difformità, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione. In tal caso, comunque, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcunché.

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le modifiche o le variazioni, rispetto all'oggetto dell'appalto così come determinato al precedente art. 2, richieste dall'Amministrazione, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause imprevedute ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'offerta o della progettazione di cui all'art. 15 che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dei beni da fornire e sempre che non venga alterata l'impostazione progettuale.

3. Per la determinazione del prezzo delle variazioni, di cui al comma 2, relative alle prestazioni di cui all'art. 2, si tiene conto dei prezzi unitari indicati dall'Appaltatore nella propria offerta. Qualora le variazioni abbiano ad oggetto materiale tecnico, informatico e sistemistico non previsto nella documentazione di cui all'art. 2 o per il quale non sia stato indicato alcun prezzo, si provvede alla individuazione dei nuovi prezzi diminuendo quelli correnti di mercato, relativamente al tipo di materiale oggetto di variazione, dell'importo corrispondente alla percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore.

4. Non sono prese in considerazione richieste di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, qualora non vi sia stato un preventivo accordo scritto fra le parti prima di porre in essere le modifiche o le variazioni di cui si tratta.

Articolo 25. Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico e contabile delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché per la predisposizione degli atti contabili, l'Amministrazione individuerà un Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto potrà essere integrato e/o modificato.

Articolo 26. Sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto

1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che l'oggetto dell'appalto venga eseguito conformemente alle previsioni del presente contratto, l'Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, ne ordina la sospensione, indicandone le ragioni e l'imputabilità. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alle modifiche o alle variazioni di cui al precedente art. 24, comma 2, lett. a),

b).

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto nonché il suo stato di avanzamento. Tale verbale, controfirmato dall'Appaltatore, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; qualora l'Amministrazione non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e la sospensione accettata dalla Amministrazione. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte dell'Amministrazione.

3. Il verbale di ripresa dell'esecuzione dell'appalto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed inviato all'Amministrazione nei modi e nei termini sopra detti. Nel verbale di ripresa, il direttore dell'esecuzione del contratto indica i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

4. L'Appaltatore il quale ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esecuzione dell'appalto senza che l'Amministrazione ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto l'Amministrazione a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto affinché questi provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione - o le sospensioni, se più di una - duri/durino per un periodo di tempo superiore ai 2/3 del tempo previsto per l'esecuzione dell'appalto e non sia/siano imputabile/i all'Appaltatore, quest'ultimo può recedere dal contratto senza dover corrispondere alcunché, ma con l'obbligo d'indicare il maggior importo richiesto per l'esecuzione dell'appalto, corrispondente - tale importo - ai maggiori costi di esecuzione derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine sopra indicato. Il recesso non ha effetto laddove privo della suddetta indicazione. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del recesso dell'Appaltatore, l'Amministrazione può opporsi inviando all'appaltatore, entro lo stesso termine, una comunicazione in tal senso. In tal caso il recesso viene meno e l'Amministrazione è tenuta a corrispondere il maggior importo richiesto dall'Appaltatore.

6. Resta inteso che:

a) qualora la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la sua durata non è conteggiata nel tempo di esecuzione dell'appalto;

b) la consegna dell'opera finita potrà essere effettuata per parti.

7. Qualora, successivamente alla consegna delle/degli sedi/immobili di cui al precedente articolo 10, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente l'esecuzione dell'appalto secondo quanto statuito dalle previsioni del presente contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti dell'appalto eseguibili conformemente a dette previsioni, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale

Articolo 27. Sospensioni ordinate dall'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione, su indicazione della direzione per l'esecuzione del contratto, si riserva il diritto di ordinare - con idonea motivazione la quale dia conto della relativa necessità - la sospensione delle prestazioni fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni, anche frazionati.

2. In tal caso, i tempi di consegna delle prestazioni sono estesi per un periodo pari alla durata della sospensione, senza che sia dovuto al Contraente alcun onere aggiuntivo. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al direttore dell'esecuzione del contratto, ed ha efficacia dalla data di emissione.

3. I termini di esecuzione del contratto possono essere altresì sospesi qualora eventuali lavori di recupero e/o adeguamento, nella sede di, non siano tuttora ultimati e non sia stato effettuato regolare collaudo degli stessi.

4. La direzione per l'esecuzione del contratto determina il momento in cui siano venute meno le ragioni di particolare necessità che la hanno indotta ad ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'appalto, comunicandolo all'Amministrazione la quale emette l'ordine di ripresa, ordine che è trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'ordine di sospensione e di ripresa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 26.

Articolo 28. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. La garanzia fideiussoria di cui alle premesse viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

2. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. La garanzia di cui al comma 1 deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, essa venga incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Articolo 29. Altre garanzie a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto, solleva l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'Appaltatore stesso e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del comportamento dei propri dipendenti e collaboratori.

2. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, senza eccezioni e riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni assunte con il contratto. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

3. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa *alea*. L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione ovvero alle clausole contrattuali.

4. L'appaltatore è tenuto a presentare, unitamente alle altre forme di cauzione e garanzia e prima dell'inizio dei lavori, la polizza di responsabilità civile professionale relativa ai progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, con le modalità di cui all'articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e del Regolamento n. 554/99, a far data dall'approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte dell'Appaltatore della polizza di garanzia esonera ciascuna amministrazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Articolo 30. Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. I rapporti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto;
- b) dalle disposizioni contenute nel Bando di gara ed in tutti i documenti ad esso allegati;
- c) da quanto previsto nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dalle vigenti disposizioni in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 163/2006;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

2. Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e/o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 31. Risoluzione del contratto

1. Per ogni giorno di ritardo - non dipendente dall'Amministrazione, ovvero da cause di forza maggiore o da caso fortuito - rispetto al piano di esecuzione delle fasi descritte nel cronoprogramma risultante dall'offerta e dettagliato dalle parti, l'Amministrazione ha facoltà di applicare la penale di cui all'art. 13.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni e/o da quanto convenuto nel contratto.

3. In tali casi, l'Amministrazione può applicare all'Appaltatore le predette penali fino al momento in cui le attività siano eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente contratto, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Nel caso di cui all'art. 13, comma 2, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 32. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni - ivi compresi quelli che abbiano a transitare per le apparecchiature di elaborazione dati - di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni dovute.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori - nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi ultimi - degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, e l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che abbiano ad eventualmente derivare all'Amministrazione stessa.

3. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

Articolo 33. Obblighi nei confronti del personale dipendente

4. Nell'espletamento dei servizi appaltati, l'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella/e località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. L'Appaltatore è altresì responsabile, in solido con il/i subappaltatore/i, dell'osservanza delle disposizioni anzidette, da parte di questi ultimi, nei confronti dei loro dipendenti in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari al massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del contratto, la quale sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato medesimo avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore stesso.

Articolo 34. Cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell'azienda o del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto), salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.117 del D. Lgs. n. 163/2006, a condizione che l'Amministrazione accetti espressamente la cessione. È fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 35. Subappalto

1. L'Amministrazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, concede l'autorizzazione al subappalto. Al fine del rilascio della predetta autorizzazione entro i termini previsti dall'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve presentare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la seguente documentazione:

- a) copia autentica del contratto di subappalto dal quale emerga che il prezzo praticato non superi il limite indicato dall'art 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 163/2006;
- c) dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
- d) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.

2. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, oppure 15 (quindici) giorni nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo del contratto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione stessa nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore medesimo al subappaltatore,

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, l'Amministrazione procede ai sensi dell'articolo 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile delle prestazioni subappaltate.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 36. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 32;
- b) intervenuta emanazione, nei confronti dell'Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della L. n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
- c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell'Appaltatore, per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno, in capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara;
- e) cessione (totale o parziale diretta o indiretta) del contratto, salvo quanto previsto dall'art 116 del D.Lgs. n. 163/2006;
- f) cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento in qualsiasi forma di procure all'incasso;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata AR e comporta il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa.

Articolo 37. Condizioni particolari di risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ove sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il contratto s'intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Articolo 38. Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1671 del codice civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il recesso dell'Amministrazione ha effetto dal giorno in cui l'Appaltatore ne riceve comunicazione con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Articolo 39. Sospensione dei pagamenti

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, limitatamente alle attività contestate, ferma l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 13 e fino a quando l'Appaltatore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata illimitata e deve essere comunicata immediatamente, e per iscritto, all'Appaltatore.

Articolo 40. Esecuzione in danno

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al perfetto completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore, fermo il diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.

3. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

Articolo 41. Spese e imposte

1. Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge fa carico all'Amministrazione.

2. Al contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 42. Controversie e foro competente

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria delle controversie che abbiano a sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione delle clausole del contratto, la definizione delle controversie stesse è attribuita al foro di Chiavari.

L'Ufficiale rogante